

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3903 del 15/07/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Societa' HERA S.p.A. con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 ed impianto di depurazione nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Argine DX Scolo Bolognese - Agglomerato Portomaggiore - codice AFE0096. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA dell'attivita' di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, autorizzata con atto di A.U.A. n. 11247 del 20.12.2013, come modificato con atti n. DET-AMB-2018-3267 del 26.06.2018 e n. DET-AMB-2020-4362 del 17.09.2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4067 del 15/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quindici LUGLIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 35212/2023/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **HERA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4 ed impianto di depurazione nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Argine DX Scolo Bolognese - **Agglomerato Portomaggiore - codice AFE0096.**  
**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la MODIFICA dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, autorizzata con atto di A.U.A. n. 11247 del 20.12.2013, adottato dalla Provincia di Ferrara, come modificato con atti n. DET-AMB-2018-3267 del 26.06.2018 e n. DET-AMB-2020-4362 del 17.09.2020, adottati da Arpae SAC Ferrara.

#### IL DIRIGENTE

VISTA la nota della Società HERA S.p.A., Prot. n. 0086079/23 del 27.09.2023, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/163749 del 27.09.2023, di "Trasmissione documentazione per **Modifica Sostanziale AUA Agglomerato AFE0096 – Portomaggiore (FE) – Atto n. 11247 del 20.12.2013 e successive modifiche DET-AMB-2018-3267 del 26.06.2018 e DET-AMB-2020-4362 del 17.09.2020 - Progetto di adeguamento della rete fognaria in località Quartiere in Comune di Portomaggiore (FE) – Agglomerato AFE0288 Quartiere**";

VISTA l'istanza allegata alla nota Prot. n. 0086079/23 sopra citata, presentata dalla stessa Società nella persona del Procuratore Speciale della Società HERA S.p.A., con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la **modifica sostanziale** dell'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, con impianto di depurazione ubicato nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Argine DX Scolo Bolognese, autorizzata con l'atto di A.U.A. n. 11247/2013 su citato, adottato dalla Provincia di Ferrara e i successivi atti di modifica sopra indicati, adottati da Arpae SAC Ferrara;

CONSIDERATO che la variante in progetto riguarda l'adeguamento, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, del sistema fognario della località Quartiere in Comune di Portomaggiore (FE), con l'eliminazione di due

scarichi non depurati (Via Quartiere Runco 83 e Via Quartiere Runco 8/A) e che la stessa, come dichiarato dalla Ditta nelle relazioni tecniche prodotte e allegata all'istanza, prevede la realizzazione degli interventi atti a eliminare i suddetti scarichi non depurati, tramite l'intercettazione dei reflui neri e convogliamento degli stessi attraverso tubazioni a gravità, a due impianti di sollevamento di progetto tramite i quali si trasferiranno alla rete esistente del Comune di Portomaggiore, gravitante al depuratore Portomaggiore Mazzini 58. In particolare sono previste le seguenti opere:

- a) Realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento e scolmatore di piena/emergenza (SC1) di via Quartiere Runco 83;
- b) Realizzazione della condotta premente in PVC Biorientato De 90 PN 16 dall'impianto di sollevamento di via Quartiere Runco 83 alla rete a gravità esistente parte est di Quartiere, per complessivi 50 m;
- c) Realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento e scolmatore di piena/emergenza (SC2) di via Quartiere Runco 8/A;
- d) Realizzazione della condotta premente in PVC Biorientato De 110 PN 16 dall'impianto di sollevamento di via Quartiere Runco 8/A, a immissione nella rete esistente del Comune di Portomaggiore, per complessivi 2.050 m circa;

RICHIAMATO l'atto di A.U.A. n.11247 del 20.12.2013, come modificato con atti n. DET-AMB-2018-3267 del 26.06.2018 e n. DET-AMB-2020-4362 del 17.09.2020, per l'esercizio dell'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane con impianto di depurazione ubicato nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Mazzini;

PRESO ATTO dell'aggiornamento dell'indirizzo dell'impianto da "Via Mazzini" a "Via Argine DX Scolo Bolognese" in quanto, come precisato per vie brevi da HERA S.p.A., lo stesso è stato allineato con la mappatura WGIS / Sede tecnica impianto e nel perfezionamento della mappatura geografica è stato geolocalizzato con il punto di scarico che risulta essere su Via Argine Dx Scolo Bolognese;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006;

VISTA la Delibera di G.R. n. 995 del 16.07.2012: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 201 del 22.02.2016: “Approvazione della Direttiva concernente Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15 Aprile 2019: “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla D.G.R. n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20 Dicembre 2021: “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2338 del 27 Dicembre 2022: “Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18 Dicembre 2023: “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 11247 del 20.12.2013, come modificato con atti n. DET-AMB-2018-3267 del 26.06.2018 e n. DET-AMB-2020-4362 del 17.09.2020, per l'esercizio dell'attività di raccolta e

depurazione delle acque reflue urbane con impianto di depurazione ubicato nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Mazzini;

PRESO ATTO che con l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2019-630 del 11.02.2019, è stata autorizzata l'attività di raccolta e scarico delle acque reflue urbane a servizio dell'Agglomerato in Comune di Portomaggiore, loc. Quartiere e che tale atto era in scadenza al 31.12.2021, termine in cui doveva essere realizzato l'adeguamento della rete fognaria, con relativo collettamento verso la rete fognaria dell'agglomerato di Portomaggiore, poi prorogato al 30.04.2023 dalla D.G.R. n. 2153/2021 e al 31.12.2024 dalla D.G.R. n. 2201/2023, come confermato dalla nota della Regione Emilia Romagna- Area Tutela e Gestione Acqua, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/63698 del 05.04.2024;

VISTA la nota del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2023/174040 del 13.10.2023 di avvio del procedimento amministrativo, invio della documentazione e richiesta pareri alla Regione Emilia Romagna SSTPC, informando anche il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, il Comune di Portomaggiore, l'Unione di Comuni Valli e Delizie e Atersir con contestuale richiesta della Relazione Tecnica al Servizio Territoriale di Arpae, per la matrice scarichi idrici;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna-Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno – Ufficio Territoriale di Ferrara, Prot. n. 0070354 16.10.2023, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/175523 del 16.10.2023, con cui, in particolare, comunica che dall'istruttoria non sono emerse interferenze con il reticolo idrografico di competenza e che non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino specifiche valutazioni, precisando che pertanto non si configurano motivi ostativi al prosieguo dell'iter di approvazione del progetto dell'opera in argomento;

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2023/188702 del 07.11.2023, nella quale esprime le seguenti valutazioni:

*“ La variante prevede l'adeguamento dei punti di scarico non depurati nel condotto Sandolo delle acque nere e delle acque meteoriche situati in Via Quartiere-Runco ai numeri 8/A e 83 a Quartiere, tramite il collettamento dei reflui nella rete esistente del Comune di Portomaggiore a sua volta collegata*

*all'impianto di depurazione di Portomaggiore. Le acque meteoriche in eccesso verranno recapitate nel condotto Sandolo tramite due manufatti scolmatori situati in prossimità dei punti di scarico esistenti. Questo Servizio esprime pertanto una valutazione favorevole alla richiesta della Società a condizione che i suddetti scolmatori siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche sino ad un volume pari a cinque volte la portata media oraria di tempo secco. Condizione che, esaminata la documentazione presentata dalla Società, sembrerebbe rispettata”;*

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 21226 del 09.11.2023, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/190280 del 09.11.2023, con cui comunica, in particolare, che relativamente al procedimento autorizzativo in oggetto, il Consorzio, con atto formale Prot. n. 7583 del 03.05.2021 (Concessione n. 401677), ha autorizzato la posa di una linea fognaria in pressione, per il convogliamento dei reflui alla rete esistente del Comune di Portomaggiore. Detto atto però non comprende la realizzazione dei due impianti di sollevamento e scolmatori di Via Quartiere Runco 83 e 8/A, richiedendo, per completare le valutazioni di competenza in materia di Polizia Idraulica, la presentazione di elaborati integrativi;

VISTA la nota del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2023/193981 del 15.11.2023 di “Richiesta integrazioni”, allegando alla stessa, la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 21226/2023, sopra citata;

VISTA la nota della Società HERA S.p.A., Prot. n. 0111229/23 del 14.12.2023, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/212056 del 14.12.2023, di richiesta proroga di 60 gg, per la presentazione delle integrazioni richieste con la nota Prot. n. 193981/2023 sopra indicata, proroga concessa al 13.02.2024, dal Servizio SAC di Arpae-Ferrara, con nota Prot. n. PG/2023/214976 del 19.12.2023;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Società HERA S.p.A. con nota Prot. n. 0013678/24 del 13.02.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/28466 del 14.02.2024, inviata al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, dal Servizio SAC di Arpae Ferrara, con nota Prot. n.

PG/2024/34705 del 22.02.2024, con la richiesta di esprimere il proprio parere e di fornire le eventuali prescrizioni;

VISTA la documentazione integrativa volontaria, a completamento del precedente invio, trasmessa dalla Società HERA S.p.A. con nota Prot. n. 0052179/24 del 10.06.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/106175 del 10.06.2024, inviata dal Servizio SAC di Arpae Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota Prot. n. PG/2024/107464 del 11.06.2024 e successiva precisazione con nota Prot. n. PG/2024/109981 del 14.06.2024, con la richiesta di esprimere il proprio parere e di fornire le eventuali prescrizioni;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 13142 del 28.06.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/119572 del 28.06.2024, con cui, in particolare, ha comunicato che la documentazione integrativa trasmessa con la nota Prot. n. 109981/2024, sopra citata, è risultata esaustiva delle richieste formulate dallo stesso Consorzio ed esprime il proprio parere favorevole nell'ambito del procedimento autorizzativo in esame, nel rispetto della documentazione tecnica inoltrata, precisando che, in materia di Polizia Idraulica, verrà formalizzato specifico atto di Concessione per le opere interferenti con la rete idraulica demaniale in gestione al Consorzio;

VISTO che, come risulta dai precedenti atti autorizzativi e dalla documentazione presentata e, in particolare, dalla "Planimetria bacino fognario di Portomaggiore", l'agglomerato presenta gli scaricatori di piena di seguito riportati:

SCOLMATORI	CORPO IDRICO RICETTORE
Scolmatore S1 Via Frassino	Condotto Casino
Scolmatore S2 Via delle Anime	Fossa di Portomaggiore
Scolmatore S3 Via delle Anime	Scolo Bolognese
Scolmatore S4 SP S. Vito	Condotto Trentaviti
Scolmatore S5 Via Gavalotta	Condotto Viola
Scolmatore S6 Via Putinati	Scolo Galavronara

Scolmatore S7 Via Santi	Condotto Fratti
Scolmatore S8 Via Rondinella	Condotto Fratti
Scolmatore S9 Via Motta	Condotto Volpi
Scolmatore S10 SP S. Vito	Canale Diversivo
Scolmatore S11 Via Montecuccoli	Scolo Bolognese
Scolmatore S12 Via Quartiere Runco 83	Condotto Sandolo Vecchio
Scolmatore S13 Via Quartiere Runco 8/A	Condotto Sandolo Vecchio

e i seguenti scarichi della rete di drenaggio delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali:

SCARICHI RETE BIANCA	CORPO IDRICO RICETTORE
Scarico SC1 Via del Persico	Fossa Sabbiosola
Scarico SC2 Via Parolia	Condotto Volpi
Scarico SC3 Via Parolia	Condotto Volpi
Scarico SC4 SP S. Vito	Condotto Prafigaro
Scarico SC4 Crocetta	Condotto Crocetta

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto di A.U.A. n. 11247/2013 sopra citato e successive varianti con atti n. 3267/2018 e n. 4362/2020, non oggetto di modifica;

VISTO che dalla precedente istruttoria risulta quanto segue:

- si tratta di un impianto di depurazione, con potenzialità di 14.000 A.E., a cui confluisce una rete fognaria di acque reflue urbane miste, a servizio delle località di Portomaggiore – Portorotta – Ripapersico – Sandolo - Maiero, che scarica acque depurate nello Scolo Bolognese e con alcuni scarichi di acque bianche, esistenti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
- per le caratteristiche dell'agglomerato si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06 per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori ai 2.000;

- eventuali sistemi di pretrattamento per gli scolmatori esistenti devono essere programmati nel Piano di Indirizzo, così come previsto al punto 3.6 della deliberazione di G. R. n. 286 del 14 Febbraio 2005;

VISTO che, come risulta dalla D.G.R. n. 2153/2021, l'agglomerato di Portomaggiore - cod. AFE0096, ha una consistenza di 9680 AE e l'agglomerato di Quartiere - cod. AFE0288 ha una consistenza di 233 AE, per un totale di 9913 AE, come tra l'altro dichiarato nell'istanza di modifica in oggetto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività precedentemente autorizzata, che consiste, in particolare, nell'adeguamento della rete fognaria in località Quartiere, nel Comune di Portomaggiore (FE), con collettamento della rete fognaria dell'agglomerato cod. AFE0288 - Quartiere all'agglomerato cod. AFE 0096 - Portomaggiore, per come precedentemente indicato;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

**RICHIAMATE:**

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- che con la Delibera del Direttore Generale DEL-2024-65 del 19/06/2024 è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che con la nota PG/2024/121004 del 02.07.2024 la Dott.ssa Valentina Beltrame ha delegato al Dott. Marco Roverati le funzioni dirigenziali attinenti le Autorizzazioni Complesse ed Energia, Autorizzazioni Rifiuti, AUA e autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO:

- che la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis L. 241/1990;
- che, in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DATO ATTO che la Ditta HERA S.p.A., con la nota Prot. n. 0086079/23, precedentemente citata, ha anche trasmesso la dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01211404373953 del 20.07.2023, assieme al presente atto;

**D E T E R M I N A**

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione, **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Società **HERA S.p.A.**, C.F. n. 04245520376 e P.I. n. 03819031208, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, a servizio dell'**Agglomerato cod. AFE0096 - Portomaggiore**, afferenti all'impianto di depurazione ubicato nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Argine DX Scolo Bolognese, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 11247 del 20.12.2013, come modificato con atti n. DET-AMB-2018-3267 del 26.06.2018 e n. DET-AMB-2020-4362 del 17.09.2020, per l'**adeguamento della rete fognaria in località Quartiere nel Comune di Portomaggiore (FE), Agglomerato AFE0288 - Quartiere**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

- La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati negli elaborati uniti a questo **atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "1", Allegato "2" e Allegato "3"**;
- Lo **scarico fognario dell'impianto di depurazione** di Portomaggiore, Via Argine DX Scolo Bolognese, nel corpo idrico superficiale Scolo Bolognese, indicato nella planimetria unita al presente

atto quale parte integrante **sotto la voce Allegato "1"**, deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle Tabelle 1 e 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

3. Lo scarico dell'impianto di depurazione deve rispettare il limite di 5.000 UFC/100ml, del parametro Escherichia coli, solo per il periodo che va dal **15 marzo al 15 ottobre di ogni anno**;
4. Al di fuori del periodo succitato, potrà essere sospesa la disinfezione, il gestore dovrà comunque tenere efficiente il sistema di disinfezione anche nel restante periodo di non utilizzo, che dovrà attivarsi in caso di esplicita richiesta da parte degli Enti;
5. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, indicato nella planimetria allegata (**Allegato "3"**), deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti;
6. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, allo scarico dell'impianto e sulle acque in entrata, nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
7. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione, le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
8. Gli scaricatori di piena a servizio della rete fognaria, citati nella premessa del presente atto e indicati nella **planimetria** allegata al presente atto quale parte integrante, sotto la voce **Allegato "2"** devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono risultare dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque meteoriche sino ad un volume pari a tre volte, per quelli esistenti e pari a cinque volte per quelli nuovi previsti dall'adeguamento oggetto del presente procedimento, la portata media oraria di tempo secco;

9. Gli scarichi di acque bianche a servizio della rete fognaria, citati nella premessa del presente atto e indicati nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "2"** devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare le acque meteoriche
10. L'impianto di depurazione non dovrà recare nocumento a persone o a cose, in particolare per il rumore, gli odori e gli aerosol;
11. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
13. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
14. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass esistente, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto;
15. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, quali ad esempio danni o rotture di manufatti ed impianti e/o variazioni alla capacità depurativa dello scarico, in situazioni che possono comportare rischi per l'ambiente, la Ditta dovrà comunicare ad Arpae e al Comune, via pec, entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- a) limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- b) minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Essendo la capacità di trattamento dell'impianto pari a 14.000 A.E. ci sono ulteriori prescrizioni sulle misure di contenimento delle emissioni della sezione della linea fanghi in particolare:

### **Letti di essiccamento**

- da usare solo in caso di emergenza
- registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto

### **Ispessimento a gravità**

- copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni

### **Ispessimento meccanico**

- effettuare il lavaggio della macchina e verificarne periodicamente lo stato

### **Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di centrifugazione)**

- per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso
- ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile
- ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta
- coprire il medesimo con un telo

### **Digestione aerobica**

- assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto  $SSV/SST < 0,65$  al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione.

**Il presente provvedimento SOSTITUISCE, dalla data di rilascio da parte di Arpae alla Società HERA S.p.A., l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 11247 del 20.12.2013, adottato dalla Provincia di Ferrara e gli atti di modifica n. DET-AMB-2018-3267 del 26.06.2018 e n. DET-AMB-2020-4362 del 17.09.2020, adottati da Arpae-SAC Ferrara.**

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare all'Arpae una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte di Arpae.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01211404373953 del 20.07.2023, è efficace a decorrere dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte di Arpae e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato al richiedente tramite PEC e trasmesso al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al SUAP e al Servizio Ambiente della

stessa Unione, all'Azienda USL di Ferrara-Dipartimento Sanità Pubblica, all'ATERSIR-Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Tutela e Risanamento acqua, aria e agenti fisici e Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno – Ufficio Territoriale di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

*Firmato Digitalmente*  
Il Dirigente Delegato  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
*Dott. Marco Roverati*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**